

MODELLO 231 – PARTE GENERALE

Data approvazione della modifica e/o aggiornamento	Tipo di aggiornamento	Firma Amministratore Unico
Ottobre 2025	Prima adozione	

INDICE

1	La SOCIETA'	3
1.1	LA STRUTTURA SOCIETARIA.....	3
1.2	I LIBRI SOCIALI E IL BILANCIO.....	3
2	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 231	4
2.1	DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE.....	4
2.2	FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL DECRETO.....	4
2.3	I REATI COMMESSI ALL'ESTERO.....	5
2.4	RESPONSABILITÀ DELL'ENTE.....	5
2.5	SANZIONI.....	6
2.5.1	Le sanzioni pecuniarie.....	6
2.5.2	Le sanzioni interdittive.....	7
2.5.3	La confisca.....	8
2.5.4	La pubblicazione della sentenza di condanna.....	8
2.6	IL SISTEMA DI CONTROLLO 231.....	8
2.7	LA COSTRUZIONE DEL MODELLO.....	9
2.7.1	Mappatura dei rischi e identificazione dei Processi Sensibili ("risk analysis").....	9
2.7.2	"Gap analysis".....	11
2.7.3	Individuazione delle azioni di miglioramento del sistema.....	11
2.8	ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO.....	11
2.9	L'ADOZIONE DEL MODELLO.....	11
2.10	DESTINATARI DEL MODELLO.....	11
2.11	IL SISTEMA DISCIPLINARE.....	12
3	L'ORGANO DI VIGILANZA	12
3.1	COMPITI E REQUISITI.....	12
3.2	FUNZIONI E POTERI DELL'ODV.....	13
3.3	L'ATTIVITÀ DI REPORTING.....	14
3.4	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV.....	14
3.5	GESTIONE DELL'INCARICO AD ODV.....	14
3.5.1	Sospensione.....	14
3.5.2	Revoca.....	15

1 LA SOCIETA'

Accademia Eleonora Duse S.r.l.s., con sede legale in Cavallino Treponti (VE), Via Traghetto Vecchio n. 41/A, è stata costituita il 17 gennaio 2023. L'azienda si occupa prevalentemente dello svolgimento di corsi ed eventi di formazione in ambito teatrale e dello spettacolo, e nello specifico delle seguenti attività:

- gestione di sale teatrali e multimediali e del servizio di assistenza tecnica ed artistica delle stesse;
- esercizio di qualunque attività inerente sia la formazione e gestione di compagnie artistiche, compagnie teatrali, di prosa, di danza e di commedia musicale, sia la conduzione e gestione, in proprio o per conto terzi, di teatri e locali adibiti ad attività di spettacolo e di formazione professionale nel settore dello spettacolo;
- esercizio di qualunque altra attività di carattere commerciale e industriale nel settore del teatro, del cinema, della musica, della comunicazione;
- allestimento e rappresentazione di spettacoli teatrali, produzioni cinematografiche, televisive, di films e documentari, videoarte, performance e installazioni che utilizzino strumenti tecnologici e digitali, spot pubblicitari;
- scuola di alta formazione nel settore dello spettacolo dal vivo e della cultura, della recitazione, della regia e delle attività multimediali dello spettacolo cinematografico e/o realizzato con modalità non teatrali comunque connesse con le arti sceniche;
- organizzazione di eventi e incontri nonché di seminari tematici per attori, registi, scenografi e maestranze tecniche;
- organizzazione di manifestazioni artistiche di qualsiasi genere, convegni, seminari e conventions;
- attività di consulenza per progetti, iniziative e attività anche di natura commerciale nell'ambito dello spettacolo, della comunicazione, della convegnistica e comunque della formazione e promozione del pubblico;
- acquisto, vendita e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché la gestione, che potrà essere affidata a terzi, di buffet bar, funzionanti in concomitanza con l'apertura al pubblico di sale e luoghi deputati a manifestazioni di spettacolo e culturali;
- acquisto, vendita e commercializzazione di prodotti e gadgets attinenti agli spettacoli e alle iniziative culturali in programmazione;
- noleggio di materiali, strutture, attrezzature tecniche, hardware e software per lo spettacolo e la formazione, la creazione di documenti multimediali e l'intrattenimento;
- costruzione, vendita, commercio e noleggio di scenografie ed elementi scenografici sia di arredo che di costumi e di tutto quanto necessario per la realizzazione di audiovisivi;
- ideazione, realizzazione, gestione e commercializzazione di contenuti editoriali per le più diverse piattaforme distributive (stampa, radio, tv digitale, internet - incluse connessioni internet e servizi "web", con relativa creazione e mantenimento di siti "web"- telefonia fissa e mobile), inclusa ogni futura evoluzione tecnologica, nonché per i più diversi supporti (home video, dvd, cd rom, libri, riviste e simili);
- realizzazione di edizioni musicali;
- produzione e coproduzione di iniziative pubblicitarie multimediali.

Nell'ottica di gestione efficace e consapevole dei propri processi ed al fine di accreditarsi in Regione Veneto quale Organismo di Formazione ex L.R. n. 19/2002, Accademia Duse ha deciso di implementare e dotarsi di un modello organizzativo secondo il D.Lgs. 231 del 2001.

1.1 LA STRUTTURA SOCIETARIA

Come indicato in Visura CCIAA, la Società è così strutturata:

- Assemblea dei soci;

- Amministratore unico, Legale Rappresentante dell'Impresa e Datore di Lavoro a cui sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, come organo di controllo esterno.

L'attività di monitoraggio e quella di vigilanza del modello organizzativo 231 è effettuata dall'OdV appositamente nominato.

1.2 I LIBRI SOCIALI E IL BILANCIO

Per quanto attiene alle decisioni prese dall'Amministratore, viene redatto sempre apposito verbale, tenuto agli atti. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il commercialista provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Amministratore Unico della Società per la Sua approvazione.

2 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 231

2.1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE

L'8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito, il "Decreto"), in attuazione della delega prevista dall'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300. Entrato in vigore il successivo 4 luglio, il Decreto ha adeguato l'ordinamento giuridico italiano agli obblighi derivanti da alcune convenzioni internazionali già ratificate dal nostro Paese, introducendo una nuova disciplina in materia di responsabilità degli enti.

Il D.lgs. 231/2001, intitolato "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità amministrativa (di natura penale) a carico degli enti, per determinati reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

I soggetti che possono rendere l'ente responsabile sono:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità autonoma sotto il profilo finanziario e funzionale;
- soggetti che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione o controllo;
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità dell'ente si aggiunge a quella, personale, del soggetto fisico autore del reato.

L'accertamento della responsabilità dell'ente richiede:

- la verifica della commissione del cosiddetto *reato presupposto*;
- la valutazione dell'interesse o vantaggio ottenuto dall'ente a seguito della condotta illecita;
- l'esame dell'efficacia del Modello Organizzativo eventualmente adottato dall'ente, volto a prevenire reati della medesima natura.

Il procedimento si conclude con una sentenza che può essere:

- **di proscioglimento**, se il fatto non sussiste o le prove risultano insufficienti o contraddittorie;
- **di condanna**, con l'applicazione di sanzioni pecuniarie e/o interdittive.

Il Decreto coinvolge quindi direttamente il patrimonio dell'ente nei casi di reati commessi nel suo interesse o vantaggio. Le sanzioni pecuniarie sono sempre previste; nei casi più gravi, si aggiungono sanzioni interdittive, come:

- la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni;

- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- l'esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

2.2 FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL DECRETO

Le fattispecie di reato suscettibili – in base al Decreto – di configurare la responsabilità amministrativa di Accademia Duse S.r.l.s. sono soltanto quelle espressamente elencate dal legislatore.

Per effetto anche di provvedimenti normativi successivi, il novero dei reati è stato nel tempo ampliato, sino a ricomprendere ad oggi tutti quelli riportati dall'Art. 24 all'Art. 25 undevicies del D.Lgs. 231/2001:

- Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture
- Art. 24-bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- Art. 24-ter. Delitti di criminalità organizzata
- Art. 25. Peculato, Indebita destinazione di denaro o cose mobili, Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, Corruzione
- Art. 25-bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
- Art. 25-bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio
- Art. 25-ter. Reati societari
- Art. 25-quater. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- Art. 25-quater.1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- Art. 25-quinquies. Delitti contro la personalità individuale
- Art. 25-sexies. Abusi di mercato
- Art. 25-septies. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- Art. 25-octies. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
- Art. 25-octies.1. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori
- Art. 25-novies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- Art. 25-decies. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Art. 25-undecies. Reati ambientali
- Art. 25-duodecies. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- Art. 25-terdecies. Razzismo e xenofobia
- Art. 25-quaterdecies. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
- Art. 25-quinquiesdecies. Reati tributari
- Art. 25-sexiesdecies. Contrabbando
- Art. 25-septiesdecies. Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale
- Art. 25 duodevicies. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
- Art. 25 undevicies. Disposizioni in materia di Delitti contro gli animali

2.3 I REATI COMMESSI ALL'ESTERO

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato e che:

- il reato sia stato commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente;
- la legge preveda che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, sempre che la richiesta sia stata formulata anche nei confronti dell'Ente.

2.4 RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

Secondo il dettato del Decreto, Accademia Duse S.r.l.s. è responsabile per i reati **commessi nel suo interesse o a suo vantaggio**:

- da "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di Bestinfo S.r.l. o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso" (c.d. "**soggetti in posizione apicale**"; art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti in posizione apicale (c.d. "**soggetti sottoposti all'altrui direzione**", art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto).

Per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2 del Decreto) Accademia Duse S.r.l.s. non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale e/o sottoposti, Accademia Duse S.r.l.s. **non risponde se prova che** (art. 6, comma 1 del Decreto):

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, uno o più Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- b) di aver affidato a un Organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento;
- c) le persone fisiche abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello di organizzazione e di gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla precedente lettera b).

Ne deriva che Accademia Duse S.r.l.s. non sarà, dunque, assoggettata a sanzioni, se le **misure organizzative adottate** con l'approvazione del Modello siano:

- **idonee**, vale a dire tali da garantire che le attività sociali vengano svolte nel rispetto della legge, nonché in grado di monitorare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;
- **efficaci**, cioè proporzionate rispetto alle finalità normative e periodicamente revisionate in relazione alle esigenze che venissero appalesate per eventuali violazioni delle prescrizioni, ovvero in caso di mutamenti nell'organizzazione o nelle attività sociali; condizione essenziale di efficacia è l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure organizzative.

2.5 SANZIONI

In base all'art 9 del D.lgs. 231/01 le **sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato** sono:

1. sanzioni pecuniarie;
2. sanzioni interdittive;
3. confisca;
4. pubblicazione della sentenza.

2.5.1 LE SANZIONI PECUNIARIE

Le **sanzioni pecuniarie** si applicano ogni volta che viene accertata la responsabilità dell'Ente, come previsto dagli articoli 10, 11 e 12 del Decreto.

In base all'art. 10, la sanzione pecuniaria viene calcolata attraverso un sistema di **quote**, il cui numero può variare da un minimo di **100** a un massimo di **1000**. Il valore di ciascuna quota va da **€ 258,23** a **€ 1.549,37**, a seconda delle condizioni economico-patrimoniali dell'Ente. Il pagamento in misura ridotta (*es. oblazione*) non è previsto.

2.5.1.1 Criteri Di Determinazione Della Sanzione

Il giudice stabilisce:

- **il numero delle quote**, in base a:
 - gravità del reato;
 - grado di responsabilità dell'Ente;
 - eventuali iniziative assunte per attenuare o rimediare agli effetti del reato;
 - misure adottate per prevenire ulteriori illeciti;
- **l'importo della singola quota**, considerando le condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, per garantire l'effettività della sanzione.

2.5.1.2 Riduzioni della sanzione pecuniaria

La sanzione può essere **ridotta** nei seguenti casi:

1. **Riduzione della metà**, con un tetto massimo di **€ 103.291,50**, se:
 - il reato è stato commesso nell'interesse prevalente dell'autore o di terzi, e l'Ente non ha tratto alcun vantaggio oppure un vantaggio minimo;
 - il danno patrimoniale causato è di lieve entità.
2. **Riduzione da un terzo alla metà**, se l'Ente, **prima dell'apertura del dibattito di primo grado**:
 - ha risarcito integralmente il danno o ha eliminato (o tentato concretamente di eliminare) le conseguenze dannose o pericolose del reato;
 - ha adottato e reso operativo un **Modello Organizzativo idoneo** a prevenire reati della stessa natura di quello commesso.
3. **Riduzione da metà a due terzi**, se **entrambe** le condizioni indicate al punto 2 sono soddisfatte.

In ogni caso, l'ammontare della sanzione pecuniaria **non può mai essere inferiore a € 10.329,15**.

2.5.2 LE SANZIONI INTERDITTIVE

Le **sanzioni interdittive** si applicano **in aggiunta** a quelle pecuniarie **solo nei casi espressamente previsti dal Decreto**, e a condizione che ricorra almeno una delle seguenti situazioni:

- l'Ente ha ottenuto un **profitto di rilevante entità** dal reato, il quale è stato commesso:
 - da un **soggetto apicale** (*es. dirigente, amministratore*),
 - oppure da un **soggetto subordinato**, ma in presenza di **gravi carenze organizzative** che ne abbiano favorito la commissione;
- vi è **reiterazione** degli illeciti.

2.5.2.1 Tipologie di sanzioni interdittive previste dal Decreto

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

1. **Interdizione dall'esercizio dell'attività**.
Applicabile **solo** se le altre sanzioni risultano inadeguate. Può comportare la **sospensione o revoca** delle licenze e concessioni necessarie all'esercizio dell'attività.
2. **Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni**

- Riguarda i titoli abilitativi **utilizzati per commettere l'illecito**.
3. **Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione**
Salvo che per la fornitura di pubblici servizi. Il divieto può essere **totale o limitato** a specifici settori o tipologie contrattuali.
 4. **Esclusione da agevolazioni, contributi, finanziamenti o sussidi**
Con possibilità di **revoca** di quelli già concessi.
 5. **Divieto di pubblicizzare beni o servizi**

Le sanzioni interdittive **possono essere applicate congiuntamente**, qualora la gravità del caso lo richieda.

2.5.2.2 Esclusione delle sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive **non si applicano** se l'Ente, **prima dell'apertura del dibattimento di primo grado**:

- ha **risarcito integralmente il danno** ed eliminato (o concretamente cercato di eliminare) le conseguenze dannose o pericolose del reato;
- ha **adottato e reso operativo un Modello Organizzativo idoneo** a prevenire reati della stessa natura;
- ha **messo a disposizione il profitto** ottenuto, per la relativa **confisca**.

2.5.2.3 Applicazione cautelare delle sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive possono essere applicate **anche in via cautelare**, prima della sentenza, se:

- vi sono **gravi indizi** della responsabilità dell'Ente per l'illecito amministrativo da reato;
- esistono **fondati e specifici elementi** che facciano temere il rischio di commissione di **ulteriori illeciti analoghi**.

In alternativa alla misura interdittiva cautelare, il Giudice può nominare un **commissario giudiziale**.

2.5.2.4 Durata e criteri di determinazione

- La **durata** delle sanzioni interdittive va **da un minimo di 3 mesi a un massimo di 2 anni**.
- Il **Giudice** stabilisce tipologia e durata in base a:
 - gravità del fatto;
 - grado di responsabilità dell'Ente;
 - misure adottate per rimediare al danno e prevenire reati futuri;
 - **idoneità della sanzione a prevenire** reati dello stesso tipo.

2.5.2.5 Gestione commissariale in alternativa alla sanzione

Se la sanzione interdittiva comporterebbe l'interruzione dell'attività dell'Ente, e sussistono specifici presupposti, il Giudice può disporre che l'attività **proseguisca sotto la gestione di un commissario giudiziale** per la durata corrispondente alla sanzione prevista (art. 15 del Decreto).

2.5.3 LA CONFISCA

La confisca del prezzo o del profitto del reato è sempre disposta dal Giudice penale con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Quando non è possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

2.5.4 LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA

Il giudice penale può disporre la pubblicazione della sentenza di condanna quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva.

La sentenza è pubblicata ai sensi dell'art. 36 c.p., una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede principale.

Presso il Casellario Giudiziale Centrale è istituita l'Anagrafe Nazionale delle Sanzioni Amministrative ove sono iscritte le sentenze e/o i decreti di condanna degli enti, divenuti irrevocabili.

Poiché la responsabilità amministrativa della persona giuridica si aggiunge a quella (penale) della persona fisica, che ha materialmente commesso il reato, sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale.

2.6 IL SISTEMA DI CONTROLLO 231

Alla luce delle Linee Guida di Confindustria (Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001, approvate il 7 marzo 2002 ed aggiornate nel giugno 2021), un adeguato sistema di controllo preventivo dovrebbe comporsi dei seguenti elementi:

- 1) **Codice etico o di comportamento:** il sistema di controllo preventivo si deve fondare sull'adozione di principi etici, i quali possano scongiurare la commissione dei reati;
- 2) **Sistema organizzativo:** il sistema organizzativo, al fine di risultare funzionale al Modello, deve essere sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro, in particolar modo per quel che attiene l'attribuzione di responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica e la descrizione dei compiti attribuiti, con la specifica previsione dei principi di controllo; il sistema di controllo dovrebbe integrarsi ed essere congruente con la gestione complessiva dei processi aziendali;
- 3) **Procedure manuali ed informatiche:** le attività svolte dall'ente devono essere regolamentate prevedendo idonei punti di controllo, anche attraverso la separazione di compiti tra i vari soggetti che agiscono nei processi a rischio. Un esempio specifico di separazione dei compiti finalizzata al controllo è rappresentato dall'area della gestione finanziaria, laddove il controllo avviene attraverso i consolidati sistemi della pratica amministrativa, con particolare attenzione ai flussi finanziari non rientranti nei processi tipici aziendali;
- 4) **Chiari poteri autorizzativi e di firma:** è necessario che questi poteri siano assegnati coerentemente con le responsabilità organizzative e gestionali, e contengano una precisa indicazione dei limiti di spesa;
- 5) **Controllo di gestione:** l'ente deve determinare adeguati indicatori per le singole tipologie di rischio rilevato ed i processi di risk assessment riferibili alle singole funzioni aziendali. Questo sistema deve essere in grado di segnalare nel più breve tempo possibile l'eventuale insorgenza di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- 6) **Coinvolgimento, comunicazione e formazione del personale:** per l'effettivo funzionamento del Modello, redatto tenendo conto delle peculiarità dell'ente, occorre che il codice etico, il Modello stesso, nonché tutti gli altri strumenti come i poteri organizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi di informazione e tutto ciò che renda più trasparenti le attività dell'ente siano portati a conoscenza del personale e di tutti i destinatari del Decreto. **Parte integrante e fondamentale del modello è inoltre rappresentata dalla formazione del personale che agisce nelle aree a rischio**, al fine di rendere palesi le motivazioni e le finalità che ispirano le regole fissate nel modello organizzativo;
- 7) **Integrazione fra i sistemi di controllo e monitoraggio sul mantenimento delle misure:** i sistemi di controllo implementati devono considerare tutti i rischi operativi, in particolare relativi alla potenziale commissione di reati-presupposto, in modo da fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare. L'esecuzione dei controlli deve essere monitorata periodicamente.

Nella predisposizione del presente Modello, Accademia Duse S.r.l.s. ha tratto tutte le opportune indicazioni dalle richiamate Linee Guida dettate da Confindustria.

2.7 LA COSTRUZIONE DEL MODELLO

La predisposizione del Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.lgs. 231/2001 ed ispirate, oltre che alle norme in esso contenute anche alle richiamate Linee Guida dettate da Confindustria.

Qui di seguito verranno brevemente descritti i momenti in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree di rischio, sulla cui base si è poi dato corso alla predisposizione del Modello, ed ai suoi successivi aggiornamenti.

2.7.1 MAPPATURA DEI RISCHI ED IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI SENSIBILI (“RISK ANALYSIS”)

Una prima fase dell’indagine è stata quella di analisi della documentazione rilevante fornita dalla Società (atto costitutivo, certificato di iscrizione alla CCIAA, mansionario ed organigramma, disposizioni organizzative relative ai processi di maggior rilievo, regolamenti e procedure interne, documenti di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, istruzioni aziendali specifiche) e colloqui con i responsabili di funzione.

A questi colloqui hanno partecipato l’Amministratore Unico, il Responsabile amministrativo, la Responsabile delle iscrizioni ed i professionisti esterni cui è stata affidata la consulenza in merito all’adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

All’esito di questa serie di valutazioni, è stato predisposto dal Consulente incaricato da Accademia Duse S.r.l.s il documento “**Modello 231 - Analisi dei rischi**” relativo alla valutazione del rischio di commissione dei diversi reati-presupposto e all’individuazione dei Processi Sensibili.

Per ogni reato è stato valutato il rischio di commissione secondo una metodologia basata su due elementi di qualificazione del Risk assessment:

- 1) **Probabilità ($P=Fr \times Fa \times Pr$)** che un reato possa essere commesso, data da:
 - a) **frequenza del processo (Fr)**, con quale frequenza cioè il processo si ripete in azienda:
 - i) 1 = meno di 1 volta all’anno,
 - ii) 2 = almeno 1 volta all’anno,
 - iii) 3 = almeno mensilmente,
 - iv) 4 = giornalmente circa.
 - b) **facilità di violazione delle regole (Fa)**: analisi condotta valutando il livello di controllo dei processi presente in azienda:
 - i) 1 = livello di controllo presente sostanziale e formale molto elevato;
 - ii) 2 = livello di controllo presente sostanziale e formale elevato;
 - iii) 3 = livello di controllo presente sostanziale e formale migliorabile che espone a rischi;
 - iv) 4 = livello di controllo presente sostanziale e formale carente che espone a rischi elevati di violazione delle regole;
 - c) **precedenti commissioni di reati (Pr)**: identifica i casi in cui in precedenza sono stati commessi reati che hanno interessato il processo:
 - i) 1 = mai,
 - ii) 2 = almeno 1 volta negli ultimi 10 anni,
 - iii) 3 = almeno 1 volta negli ultimi 5 anni,
 - iv) 4 = nel corso dell’ultimo anno.
- 2) **Gravità ($G=Sa \times Be \times Im$)** che un reato possa essere commesso, data da:
 - a) **Gravità delle conseguenze sull’azienda**: valutando l’impatto dell’evento sull’operatività dell’azienda in un valore da 4 (più grave) a 1 (meno grave);

- b) **Possibili benefici dalla commissione dei reati (Be)** indica il beneficio potenziale che l'azienda otterrebbe dalla commissione del reato e che quindi funge da stimolo all'accadimento dello stesso in un valore da 1 (meno grave) a 4 (più grave);
- c) **Possibili danni di immagine (Im)**: indica il danno di immagine che l'azienda soffrirebbe dalla divulgazione al pubblico della commissione del reato in un valore da 1 (meno grave) a 4 (più grave);

La matrice propone una valutazione del rischio finale che viene validata e presa in carico dalla Direzione aziendale con l'adozione del modello secondo il seguente schema:

Gravità Probabilità	1	8	27	64
1	1	8	27	64
8	8	64	216	512
27	27	216	729	1728
64	64	512	1728	4096

Dove:

RISCHIO TRASCURABILE	NON RICHIEDE ALCUNA AZIONE
RISCHIO MINIMO	È SUFFICIENTE SORVEGLIARE IL PROCESSO
RISCHIO MEDIO	È NECESSARIO MODIFICARE O INTEGRARE I PROCESSI ESISTENTI E/O LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO ENTRO L'ANNO E DARE EVIDENZA ALL'ODV
RISCHIO ELEVATO	È URGENTE MODIFICARE O INTEGRARE I PROCESSI ESISTENTI E/O LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO ENTRO I PROSSIMI 6 MESI E DARE EVIDENZA ALL'ODV
RISCHIO MASSIMO	È URGENTE MODIFICARE O INTEGRARE I PROCESSI ESISTENTI E/O LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO ENTRO IL PROSSIMO MESE E DARE EVIDENZA ALL'ODV

2.7.2 "GAP ANALYSIS" E AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA

Una volta quantificato il rischio risultano evidenti i reati più facilmente commissibili in ragione dei presidi già esistenti. Tali "gap" di misure di prevenzione o protezione dal rischio sono stati analizzati al fine di individuare delle azioni di miglioramento volte a ridurre ulteriormente il rischio residuo per l'azienda. Nel documento dell'Analisi dei Rischi, al foglio denominato "Mappa dei Processi" sono riportati i processi interni, i meccanismi di controllo già esistenti ed i gap rilevati.

2.8 ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Tenuto conto delle previsioni del D.Lgs 231/2001 e delle specificità aziendali, il Modello è composto da:

- Parte generale
- Parte speciale e istruzioni, procedure, documenti aziendali di governo dei processi sensibili
- Analisi dei rischi
- Codice Disciplinare
- Codice Etico

2.9 L'ADOZIONE DEL MODELLO

L'Amministratore Unico con propria delibera, ha adottato il Modello di Organizzazione e gestione descritto.

Il Modello potrà essere soggetto ad aggiornamenti: l'azienda vi provvederà come descritto nell'apposita procedura. Nella medesima delibera l'Amministratore Unico ha nominato l'Organismo di Vigilanza ed ha definito la sua composizione, la durata dell'incarico ed il budget a sua disposizione.

2.10 DESTINATARI DEL MODELLO

Il Modello si applica agli amministratori della Società, dirigenti, dipendenti, consulenti e chiunque instauri, a qualsiasi titolo, un rapporto di collaborazione con la Società stessa.

Gli strumenti attraverso i quali il Modello è reso vincolante per i diversi soggetti indicati sono differenziati in base alla tipologia di rapporto che li lega ad Accademia Duse srls:

- **prestatori di lavoro**, come definiti dagli artt 2094 e 2095 c.c.
- **organo amministrativo**
- **terzi collaboratori e fornitori**, nonché Organismo di vigilanza, docenti ed Allievi dell'Accademia.

Nel Modello 231 – Codice Disciplinare sono indicate le fonti degli obblighi delle diverse categorie di Destinatari.

2.11 IL SISTEMA DISCIPLINARE

Il sistema disciplinare identifica le sanzioni previste per le infrazioni ai principi, ai comportamenti e agli elementi specifici di controllo contenuti nel Modello organizzativo. L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la violazione delle disposizioni del modello organizzativo e della documentazione e presidi con esso connessi ed adottati da Accademia Duse srls; pertanto essa verrà attivata indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato e in ogni circostanza in cui il comportamento del dipendente/collaboratore non sia conforme con quanto stabilito da Accademia Duse S.r.l.s.

Il sistema disciplinare applicato è descritto nel Modello 231 – Codice Disciplinare.

Resta salva la facoltà per Accademia Duse S.r.l.s. di rivalersi per ogni danno che alla stessa possa derivare da violazioni del Modello organizzativo nei confronti dell'autore della violazione stessa.

3 L'ORGANO DI VIGILANZA

3.1 COMPITI E REQUISITI

L'art. 6 D.lgs. n. 231/2001, nel riconnettere l'esonero da responsabilità di Accademia Duse S.r.l.s. all'adozione e all'efficace attuazione del presente Modello, in quanto ritenuto idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati dalla normativa, ha previsto l'istituzione di un Organismo di vigilanza (in prosieguo, anche OdV), cui è assegnato specificamente il compito di vigilare:

- 1) sull'osservanza del presente Modello da parte dei Destinatari;
- 2) sull'efficacia e sull'adeguatezza del presente Modello in relazione alla struttura e all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- 3) sull'opportunità di aggiornamento del presente Modello, quando si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni organizzative, normative, regolamentari o statutarie, sollecitando a tal fine gli organi competenti.

I compiti assegnati all'OdV richiedono che lo stesso sia dotato di autonomi poteri di iniziativa, informazione e di controllo.

Accademia Duse S.r.l.s. ha ritenuto corretto adottare un OdV monocratico, che potrà essere coadiuvato da professionisti esterni nell'effettuazione di controlli per i quali siano richieste specifiche competenze non possedute dal OdV nominato. Un tale incarico rientra tra i poteri dell'OdV e verrebbe finanziato tramite il budget annuale messo a disposizione dall'azienda all'OdV per l'effettuazione degli interventi che ritenga necessari.

L'Organismo di Vigilanza (OdV) deve possedere, ai fini del corretto svolgimento delle proprie funzioni, i seguenti requisiti fondamentali:

- **Autonomia e indipendenza.** Tale requisito si riferisce alla posizione funzionale dell'odv e alla sua effettiva capacità di esercitare i compiti affidatigli senza condizionamenti. L'odv deve collocarsi nell'organigramma aziendale quale unità di staff, riferendo direttamente all'organo amministrativo, senza subire interferenze operative o gerarchiche. Non possono essere attribuiti all'odv incarichi gestionali o compiti operativi interni, che ne comprometterebbero l'imparzialità nelle attività di controllo e verifica sul modello e sui comportamenti aziendali.
L'odv deve altresì essere esente da condizionamenti di natura economica o personale, e non deve trovarsi in situazioni – anche potenziali – di conflitto di interessi.
- **Professionalità.** Il requisito della professionalità attiene alla dotazione di competenze, conoscenze specialistiche e maturata esperienza, che consentano all'odv di svolgere con efficacia e rigore i compiti assegnati.
Ciò include la padronanza di metodologie di audit, tecniche di controllo, gestione dei rischi, nonché un'approfondita conoscenza della normativa applicabile, in particolare del d.lgs. 231/2001.
- **Continuità di azione.** L'odv deve operare con costanza e regolarità, esercitando un monitoraggio continuativo sull'efficace attuazione del modello e sul rispetto dei principi in esso contenuti. A tal fine, oltre alla durata triennale dell'incarico, è necessario che l'odv sia dotato di risorse adeguate – umane, tecniche ed economiche – definite annualmente in sede di pianificazione del budget aziendale, per garantire lo svolgimento efficace e autonomo delle attività di vigilanza.
- **Assenza di cause di incompatibilità.** I componenti dell'odv non devono intrattenere rapporti di parentela o affinità con membri degli organi sociali o della direzione aziendale, né versare in situazioni che possano configurare conflitti di interesse – attuali o potenziali – con le funzioni attribuite all'organismo. Tale requisito è essenziale per assicurare la terzietà e l'indipendenza di giudizio dell'odv.

3.1.1 REQUISITI SOGGETTIVI ULTERIORI

Ai fini del rafforzamento dell'autonomia e indipendenza dell'OdV, ciascun componente deve inoltre possedere i requisiti soggettivi previsti dal codice civile in materia di:

- **cause di ineleggibilità e decadenza** (art. 2382 c.c.);
- **onorabilità, professionalità e indipendenza** (art. 2387 c.c.).

3.1.2 RESPONSABILITÀ E REGOLAMENTAZIONE INTERNA

L'OdV risponde dell'esercizio delle proprie funzioni **esclusivamente nei confronti dell'Organo Amministrativo.**

Le modalità operative, le funzioni e i poteri dell'OdV sono disciplinati da un **Regolamento interno**, approvato dall'Organismo stesso e trasmesso all'Organo Amministrativo per conoscenza.

3.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ODV

L'Organismo di Vigilanza svolge, con continuità e autonomia, le seguenti funzioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001 e dal Modello adottato da Accademia Duse S.r.l.s.:

1. **Vigilanza sull'attuazione del Modello.** L'OdV verifica la coerenza delle attività di controllo svolte dai responsabili operativi rispetto alle prescrizioni contenute nel Modello. Riceve i **flussi informativi** provenienti dalle funzioni aziendali e dagli organi interni, con particolare riferimento a situazioni riconducibili a potenziali rischi di reato, nonché le **segnalazioni** relative ad anomalie o disfunzioni operative, in conformità a quanto previsto dai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'art. 6 del Decreto.

In tali casi, l'Organismo procede tempestivamente all'attivazione di **specifiche verifiche ispettive** sulle funzioni e aree interessate.

2. **Aggiornamento della mappatura dei rischi.** Conduce periodicamente **ricognizioni sulle attività aziendali** di Accademia Duse S.r.l.s., al fine di aggiornare la mappatura dei processi esposti al rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto. A tal fine, accede agli **archivi** e alle **procedure informatiche** delle aree aziendali coinvolte, ed effettua controlli a campione sul rispetto delle procedure organizzative adottate.
3. **Supporto nell'aggiornamento del Modello.** Fornisce indicazioni e supporto all'Organo Amministrativo per l'aggiornamento del Modello, in funzione dell'evoluzione normativa, delle modifiche organizzative e dell'evoluzione dell'attività aziendale.
4. **Pianificazione delle attività di controllo.** Predispose il **piano annuale delle verifiche**, in cui definisce gli interventi di controllo da svolgere per accertare l'adeguatezza, l'efficace attuazione e il funzionamento del Modello.
5. **Formazione e comunicazione.** Collabora con i responsabili aziendali nella definizione dei **programmi formativi** destinati al personale, nonché nella predisposizione dei contenuti delle **comunicazioni periodiche** rivolte ai dipendenti e agli stakeholder, volte a promuovere la consapevolezza e la conoscenza dei principi del D.lgs. n. 231/2001.

Per l'espletamento delle proprie funzioni, l'OdV dispone delle seguenti prerogative:

- È dotato di un **budget annuale** deliberato dall'Amministratore Unico. Tale budget può essere **integrato** su motivata richiesta dell'Organismo, in caso di esigenze straordinarie;
- Gode di **libero accesso** a tutta la documentazione e a tutti i processi aziendali, senza necessità di previa autorizzazione;
- È titolare di **ampi poteri ispettivi**, esercitabili autonomamente in tutte le aree e funzioni dell'azienda;
- Riceve informazioni in conformità alla procedura interna "**Flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza**" e può, in ogni momento, **richiedere chiarimenti e documentazione** ai Destinatari del Modello.

3.3 L'ATTIVITÀ DI REPORTING

La reportistica dell'OdV in merito alla propria attività e rilievi viene inviata all'Organo amministrativo e si sviluppa su due linee:

1. verbali o report sulle singole attività e sopralluoghi svolti;
2. almeno annualmente tramite la predisposizione di una relazione scritta sull'intera attività svolta, sui controlli e sulle verifiche eseguiti, nonché sull'eventuale necessità di aggiornamento del Modello.

3.4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

L'OdV deve essere informato da parte dei Destinatari tramite:

- Comunicazioni preventive: all'interno della procedura "Flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza" sono predefinite alcune casistiche (modifiche dei poteri di rappresentanza, ispezioni di enti pubblici, richieste di fondi pubblici superiori ad un importo definito, ...) al verificarsi delle quali i referenti interni devono informare l'OdV. La procedura definisce chi deve informare l'OdV, in casi in cui va fatto e le modalità della comunicazione. Ciò assicura che l'OdV sia mantenuto informato dei fatti più rilevanti per l'organizzazione.
- Segnalazioni: la procedura "Flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza" indica come vengono gestite le segnalazioni in merito ad eventuali violazioni del Modello, delle procedure aziendali o a condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/2001. La possibilità di segnalare eventuali condotte illecite o violazioni del modello viene comunicata a tutti i Destinatari tramite informative. La procedura tiene conto della necessità di tutelare gli eventuali segnalanti come previsto all'art 6 commi 2 bis, ter e quater del D.Lgs 231/2001. L'OdV valuta le segnalazioni ricevute, sentendo direttamente, se del caso, il segnalante; gli

eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal Codice Disciplinare adottato.

3.5 OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni scritte, da parte dei Destinatari del Modello in merito ad eventuali violazioni di esso, di procedure aziendali o di condotte illecite rilevanti ai sensi del Modello adottato.

Dette segnalazioni devono avere ad oggetto comportamenti riferibili a persone tenute al rispetto del Modello 231, del Codice Etico o delle procedure interne di Accademia Duse S.r.l.s.

A tal fine l'Organizzazione ha predisposto un canale per l'invio, anche in forma confidenziale, e la gestione delle segnalazioni, presidiato da un procedura ad hoc comunicata a tutti i Destinatari, che tiene conto di quanto previsto all'art. 6 commi 2bis del D.Lgs. n. 231/2001, così come modificato dal D.lgs. n. 24/2023 (*Whistleblowing*).

3.6 GESTIONE DELL'INCARICO ALL'ODV

L'Organismo di Vigilanza è nominato con decisione dell'Amministratore Unico, che verifica la sussistenza dei requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità e professionalità.

Il mandato dell'Organismo è non superiore a tre anni e il o i componenti possono essere revocati solo per giusta causa. I componenti sono rieleggibili per ulteriori mandati.

La cessazione dall'ufficio per cause diverse dalla scadenza del mandato deve risultare da un verbale di decisione dell'Amministratore Unico.

La nomina, così come la cessazione, è resa nota a tutti i Destinatari del Modello a cura (su impulso) dell'Organo Amministrativo in forma idonea (es. circolare per il personale dipendente).

Si precisa che, salvo quanto espressamente stabilito nel presente Modello, per tutti gli altri aspetti, l'Organismo opera secondo quanto previsto dal proprio Regolamento, approvato dall'Organismo stesso e trasmesso alla Direzione.

L'Organismo di Vigilanza, in considerazione della possibilità di accesso e trattamento di dati personali per conto dell'Organizzazione, riveste la qualifica di "responsabile" del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

3.6.1 SOSPENSIONE

L'Amministratore Unico, sentito il Revisore Legale Unico, può disporre la sospensione dalle funzioni dell'OdV che:

- abbia riportato l'applicazione provvisoria di una misura di prevenzione prevista dal Codice di procedura penale;
- abbia riportato l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale prevista dal Codice di procedura penale;
- sia indagato in relazione ad uno dei Reati previsti dal Decreto o a Reati della stessa specie.

3.6.2 REVOCA

Costituiscono cause di revoca per giusta causa dall'incarico di componente dell'Organismo:

- insorgenza di cause di incompatibilità come sopra indicate
- violazione del Modello e/o del Codice Etico;
- grave inadempimento, dovuto a dolo o colpa, delle funzioni ricoperte;
- mancato adempimento degli obblighi di reportistica;
- aver violato l'obbligo di segreto e riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni, fatti salvi gli obblighi di informazione espressamente previsti dal Modello ai sensi del Decreto o da altri documenti societari ovvero comunque previsti ex lege;
- protrarsi per oltre un anno di una delle cause di sospensione di cui sopra;

- ogni altra grave mancanza che possa configurare l'ipotesi di "giusta causa".

La revoca per giusta causa deve essere decisa dall'Amministratore Unico e previo parere del Revisore Legale Unico: l'Organo Amministrativo può discostarsi dal parere di quest'ultimo solo con adeguata motivazione. Successivamente l'Amministratore Unico procede senza indugio alle opportune decisioni per la sostituzione.